



PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI PONZANO VENETO

LOTTIZZAZIONE "MELBOURNE" IN VIA VOLPAGO NORD
E VIA PETRARCA

SCHEMA DI CONVENZIONE

DE LONGHI PIETRO, DANIELI GIUSEPPINA,
MARTINI GIUSEPPE, MARTINI TIZIANA

	Via Cavour 23 - 31044 Montebelluna (TV) Tel. 0423-601888 Fax 0423-601880 e-mail studio@tecnohabitingegneria.it www.tecnohabitingegneria.it		COMMESSA 5219	Progettista: CAVALLIN ing. EROS			STUDIO CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' CERTIFICATO n. 5341/01/S 	
	DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE
18.12.2012	a	prima emissione	ing. E. Cavallin	dr	ec	ec	ec	
11.03.2013	b	seconda emissione	ing. E. Cavallin	dr	ec	ec	ec	

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE "MELBOURNE"**

Rep. N. _____

Fasc. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ (____), il giorno _____ (__) del mese di _____
(__), in _____, avanti a me Dottor _____, Notaio in
_____ e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso;

Sono presenti da una parte:

il Sig. _____, nato a _____ il _____, dipendente
comunale responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione
1^, domiciliato per la funzione presso la sede municipale, che interviene in questo
atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal Sindaco con proprio provvedimento in
data _____ n. _____ in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Ponzano Veneto (P. IVA 00517500260), ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, nonché
dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che nel prosieguo del
presente atto sarà più semplicemente denominato il "COMUNE";

e dall'altra parte i Signori:

- **DE LONGHI PIETRO**, nato a Montebelluna (TV) il 11 ottobre 1950, residente a
Ponzano Veneto (TV), via Schiavonesca n. 5

codice fiscale DLN PTR 50R11 F433B

- **DANIELI GIUSEPPINA**, nata a Istrana (TV) il 12 marzo 1949, residente a
Ponzano Veneto (TV), via Schiavonesca n. 5

codice fiscale DNL GPP 49C52 E373C

i quali dichiarano di essere coniugi, in regime di comunione dei beni

- **MARTINI GIUSEPPE**, nato a Ponzano Veneto (TV) il 18 ottobre 1938, residente a

Ponzano Veneto (TV), via Petrarca n. 1

codice fiscale MRT GPP 38R18 G875F

- **MARTINI TIZIANA** nata a Treviso (TV) il 18 settembre 1968, residente a Paese (TV), via Montagnera , n. 2/d.

codice fiscale MRT TZN 68P58 L407J

i quali nel prosieguo del presente atto, verrà denominata, per brevità, "DITTA LOTTIZZANTE";

Dette Signorie Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa concorde rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni,

p r e m e t t o n o

- il Comune di Ponzano Veneto è dotato di Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2009, aggiornato e modificato con successive varianti parziali;

- detto P.I. prevede nella località "Campagna" un ambito destinato Cs – 1 zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi;

- in base al vigente P.I. l'attuazione dell'intero ambito deve avvenire mediante preventiva urbanizzazione ed approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo da convenzionare con l'Amministrazione Comunale il cui progetto di urbanizzazione deve uniformarsi a quanto indicato dall'art. 3 della presente convenzione;

- che gli immobili ricadenti nella predetta zona Z.T.O. Cs - 1 risultano catastalmente così iscritti:

IN COMUNE DI PONZANO VENETO = CATASTO TERRENI:

FOGLIO 15°:

De Longhi Pietro

MN. 12 - sem. 3 – porzione di Ha.0.35.49 - Rd. 21,42 Ra. 13,97

De Longhi Pietro per 1/2

Danieli Giuseppina per 1/2

MN. 221 - sem.3 - porzione di Ha.0.36.08 - Rd. 21,43 Ra. 13,98

Martini Giuseppe per 2/3

Martini Tiziana per 1/3

MN. 550 - ente urbano - porzione di Ha.0.08.57

Comune di Ponzano Veneto

MN. 105 - incolt. ster. - porzione di Ha.0.01.87

Totale – Ha.0.82.01 (are ottomiladuecentouno);

- che la “DITTA LOTTIZZANTE”, nell’interesse generale - pubblico e privato - ha presentato in data _____ e successive integrazioni, domanda di autorizzazione ad eseguire detto Piano di Lottizzazione residenziale denominato “MELBOURNE” nella Z.T.O. – Cs - 1;
- la Conferenza dei servizi nella seduta del 20/02/2013, ha espresso parere favorevole, in merito al citato Piano di Lottizzazione residenziale;
- che il nuovo Piano di Lottizzazione è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____;
- che il Piano di Lottizzazione è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ divenuta esecutiva ai sensi di legge, alla quale delibera sono allegati e ne fanno parte integrante gli elaborati elencati al successivo art. 2, ai quali si rinvia per il loro contenuto e che hanno efficacia per la presente convenzione, redatti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
- che il Piano di Lottizzazione è divenuto efficace secondo quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii., e le opere in esso previste sono state dichiarate di pubblica utilità.

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - AMBITO DI INTERVENTO.

La "DITTA LOTTIZZANTE", come sopra rappresentata, dichiara di avere la disponibilità della totalità dei terreni sopra descritti e si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione, e come previsto dagli altri elaborati progettuali, assumendo in modo esplicito e formale per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Il "CESSIONARIO" dà il suo assenso all'occupazione dell'area di proprietà, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e al loro successivo trasferimento al "COMUNE" a titolo gratuito, dando atto che tutti gli oneri e le relative spese (opere, frazionamenti, indennità, notarili ecc.) dovranno risultare ad esclusivo carico della "DITTA LOTTIZZANTE".

Art. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO.

La "DITTA LOTTIZZANTE" che presta al "COMUNE" la più ampia ed illimitata garanzia circa la disponibilità degli immobili di proprietà sopra descritti nonché la loro libertà da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli e diritti reali anche parziali a terzi spettanti, si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione secondo gli elaborati progettuali allegati al piano medesimo e sopra descritti, assumendo in modo esplicito e formale per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ELENCO ELABORATI

Tav. 1 – Inquadramento urbanistico;

Tav. 2 – Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica;

Tav. 3 – Planimetria opere di urbanizzazione;

Tav. 4 – Planimetria sottoservizi;

Tav. 5 – Planimetria del verde pubblico;

Tav. 6 – Sezione trasversale tipo

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione e prontuario per la mitigazione ambientale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Copia dei titoli di proprietà dei mappali interessati dal piano di lottizzazione;
- Perizia di stima perequativa;
- Schema di convenzione;
- Relazione illuminotecnica;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione di compatibilità idraulica;

Qualora, per dolo o per errore talune previsioni del Piano di Lottizzazione risultassero successivamente ed in qualsiasi momento non conformi al Piano degli Interventi ed alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'approvazione del Piano di lottizzazione stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere i provvedimenti atti a far adeguare il Piano stesso alle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La "DITTA LOTTIZZANTE" si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo ad appaltare e consegnare al "COMUNE", secondo quanto previsto dagli elaborati del Piano di Lottizzazione e previo parere dei rispettivi Enti Gestori, le

seguenti opere:

- a) strade, marciapiedi, spazi pedonali, spazi di sosta e di parcheggio e segnaletica stradale;
- b) fondazioni per le future recinzioni, o cordoli entro e fuori terra, a delimitazione degli spazi che confinano con tutte le aree pubbliche, poste anche su proprietà privata;
- c) aree a verde pubblico opportunamente delimitate e dotate di elementi di arredo urbano;
- d) rete di approvvigionamento idrico e relativi allacciamenti;
- e) rete per fognatura acque meteoriche e relativi allacciamenti;
- f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e relativi allacciamenti;
- g) rete di distribuzione telefonica e relativi allacciamenti;
- h) rete ed impianto di pubblica illuminazione;

Con riferimento al computo metrico estimativo, il valore delle opere di urbanizzazione da eseguire e che sarà ammesso a scomputo del contributo di costruzione dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al rilascio dei singoli permessi a costruire per gli edifici da realizzarsi nell'ambito della lottizzazione, si accetta ed approva in Euro _____ oltre IVA in ragione di legge.

Art. 4 - MONETIZZAZIONE STANDARD SECONDARI.

Le aree per standard sono determinate negli elaborati progettuali secondo i rapporti di dimensionamento previsti dalla legge in considerazione della destinazione abitativa degli alloggi da realizzare all'interno dell'ambito; l'eventuale insediamento di destinazioni diverse da quella residenziale comporterà, a cura del richiedente, il reperimento dello standard aggiuntivo in funzione della nuova destinazione da

cedere e/o convenzionare con il "COMUNE" in sede di rilascio del permesso a costruire.

Art. 5 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SICUREZZA DEI CANTIERI.

Ai sensi del D.Lgs. 12-04-2006 n.163 modificato ed integrato dal D.Lgs.152 del 11-09-2008 la "DITTA LOTTIZZANTE" assume la qualità di SOGGETTO AGGIUDICATARIO inerente l'affidamento, la direzione e l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione previsti al precedente art.3.

Si impegna altresì ad applicare pienamente le disposizioni previste dal D.Lgs, 163/2006 e ss.mm.ii. nella fase di affidamento, direzione ed esecuzione dei citati lavori, le disposizioni vigenti in materia di sub-appalto nonché quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri previste dal citato D.Lgs. 81/2008e ss.mm.ii., si dà atto che la "DITTA LOTTIZZANTE" quale SOGGETTO AGGIUDICATARIO si intende anche committente e responsabile dei lavori relativamente alla progettazione ed esecuzione delle opere descritte al precedente art.3.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. R. 7 novembre 2003, n. 27, la "DITTA LOTTIZZANTE" quale SOGGETTO AGGIUDICATARIO si impegna a stipulare con il soggetto appaltante apposito contratto secondo lo "schema tipo" approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 7 agosto 2007 nr.2583 e ss.mm.ii.

Art. 6 – PEREQUAZIONE URBANISTICA.

La "DITTA LOTTIZZANTE", in conformità a quanto indicato dall'art. 13 delle vigenti N.T.O. del P.I. in merito alla perequazione urbanistica, si obbliga nei confronti del "COMUNE", alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'incrocio tra Via

Volpago Nord e Via Schiavonesca, come da progetto definitivo presentato in data _____, i cui costi di costruzione sono a totale carico della stessa "DITTA LOTTIZZANTE".

Art. 7 - TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PRIMARIE.

La "DITTA LOTTIZZANTE" si impegna a consegnare al "COMUNE" le opere relative al Piano di Lottizzazione entro il termine massimo di tre (3) anni a partire dalla data di inizio lavori a seguito del permesso a costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio.

L'inutile decorso dei termini concessi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione consentirà al "COMUNE" di dichiarare la decadenza della convenzione e dell'autorizzazione a lottizzare, e di completare le opere previste con l'escussione delle garanzie dall'art. 16, salvo che l'inadempienza derivi da fatti o volontà non dipendenti dalla "DITTA LOTTIZZANTE".

In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dovranno essere collaudate, con esito favorevole, e consegnate al "COMUNE" secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE IN CESSIONE.

La "DITTA LOTTIZZANTE" si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere previste dal Piano di Lottizzazione e di cui all'art. 3, fino al relativo collaudo favorevole, anche se in via provvisoria, costituente "consegna" al "COMUNE" nei termini e secondo quanto stabilito dal successivo art. 10.

Fino alla consegna delle opere, tutte le connesse responsabilità civili e penali sono a carico esclusivo della "DITTA LOTTIZZANTE".

Di tali opere la "DITTA LOTTIZZANTE" si impegna ad eseguire un dettagliato rilievo piano altimetrico quotato dello stato esecutivo finale delle stesse, con la

predisposizione di appropriati grafici in scala adeguata e relativi supporti informatici (file Autocad *.DWG in supporto CD) da consegnarsi al "COMUNE" e al collaudatore prima delle operazioni di collaudo.

Art. 9 – VIGILANZA.

L'esecuzione delle opere avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità della "DITTA LOTTIZZANTE" per la buona esecuzione e manutenzione delle opere sino al relativo collaudo, anche se provvisorio. L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno determinati mediante verbale, in contraddittorio fra il "COMUNE", la "DITTA LOTTIZZANTE" ed il soggetto appaltante; la consegna dei lavori avverrà dopo il tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione previa verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale e redazione di apposito verbale.

Art. 10 – COLLAUDO.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta ultimazione dei relativi lavori di costruzione.

Il "COMUNE", su richiesta della "DITTA LOTTIZZANTE", sottopone in corso di esecuzione a collaudo parziale tutte le opere di urbanizzazione che dovranno essere realizzate. In particolare, ad ultimazione avvenuta saranno poste a collaudo parziale le opere di urbanizzazione, fatta eccezione per la realizzazione del manto bituminoso di usura e della semina delle essenze vegetative e piantumazione di quelle arboree nelle aree destinate a verde pubblico che dovrà avvenire nella prima stagione utile.

Il collaudo risulterà da apposito verbale da redigersi a cura del collaudatore designato dal "COMUNE" al completamento dei lavori di lottizzazione, così da consentirne la consegna delle opere al "COMUNE".

Per il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 3, il Responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione 1^a nominerà un libero professionista, le cui spese ed onorari spettanti saranno a totale carico della "DITTA LOTTIZZANTE".

Il Certificato di collaudo, dopo la sua approvazione senza riserve da parte del "COMUNE", avrà validità di verbale di consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione - anche ai fini di cui ai precedenti articoli 8 e 9 - fino alla successiva cessione in proprietà delle aree su cui insistono.

La "DITTA LOTTIZZANTE" si impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della "DITTA LOTTIZZANTE", il Responsabile del Servizio provvederà d'ufficio, con spese a carico della ditta medesima, come previsto dall'art. 16.

Alle operazioni di collaudo dovrà presenziare, comunque, il Responsabile del Servizio Tecnico o altro tecnico dell'ufficio suo delegato.

Art. 11 - CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La "DITTA LOTTIZZANTE" ed il "CESSIONARIO" si impegnano a cedere e trasferire, a titolo gratuito, al "COMUNE", dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo finale, le aree e le opere di urbanizzazione di rispettiva proprietà indicate al precedente articoli 3 e 4 , come meglio descritte sulla base del progetto di lottizzazione e dei preventivi di spesa di cui agli allegati indicati all'art. 2 della

presente convenzione.

Gli immobili in proprietà della "DITTA LOTTIZZANTE" e del "CESSIONARIO" da trasferire a titolo gratuito al "COMUNE" - aree ed opere di urbanizzazione - saranno catastalmente individuate mediante tipo di frazionamento da redigersi a cura e spese della "DITTA LOTTIZZANTE" entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a lottizzare.

Tutti i beni dovranno essere ceduti a favore del "COMUNE" in perfetto stato di conservazione, liberi da vincoli diretti o indiretti, pesi o ipoteche.

Il "COMUNE" cederà alla "DITTA LOTTIZZANTE" la porzione del mappale n. 105 ricadente all'interno del Lotto 5 per una superficie di mq. centottantasette (*circa 187 su 380*) come da frazionamento _____.

Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà delle aree ed opere di urbanizzazione (spese di rogito, di registrazione, di trascrizione, catastali ecc.), sono a totale carico della "DITTA LOTTIZZANTE".

Art. 12 - PERMESSI DI COSTRUIRE ED AGIBILITA'.

Il Responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione 1[^] rilascerà l'autorizzazione a lottizzare nel termine previsto dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione 1[^] rilascerà i permessi a costruire relativi ai singoli lotti, nel rispetto della normativa prevista dal Piano di Lottizzazione, dopo la denuncia dell'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.

I certificati di agibilità degli edifici privati potranno essere rilasciati dal "COMUNE" solo ad intervenuto collaudo, anche parziale, con esito favorevole, delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 3 ai sensi del precedente art. 10 comma 2.

Art. 13 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - SCOMPUTO.

Ammettendo la compensazione tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard ai sensi dell'art.31 della L.R.11/2004, il valore delle sole aree a standard realizzato determinato in €. _____ (Euro _____) e delle opere di urbanizzazione dell'importo di € _____ (Euro _____) che saranno cedute al "COMUNE - pari quindi all'importo complessivo di € _____ (Euro _____), viene scomputato dall'importo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard previsto dagli artt. 25 e 26 della L.R. 61/85 non realizzato pari ad €. _____ (Euro _____), nonché dal contributo di costruzione per oneri primari e secondari dovuto in sede di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici nell'ambito della lottizzazione pari a €. _____ (Euro _____), e quindi scomputando complessivamente la somma di € _____ (Euro _____).

L'eventuale conguaglio relativo al contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà versato al "COMUNE" al rilascio dei permessi di costruire per la costruzione dei fabbricati previsti, secondo le tabelle comunali in vigore al momento del rilascio, nei modi e termini stabiliti e nel rispetto della legge.

Vanno esclusi il conguaglio passivo a carico del "COMUNE" e lo scomputo del contributo relativo al costo di costruzione.

Art. 14 - INADEMPIENZE E RITARDI.

A fronte di eventuali inadempienze delle clausole della presente Convenzione, il "COMUNE" potrà disporre la sospensione dei lavori riguardanti specifiche aree interessate.

Il protrarsi di oltre quindici (15) giorni dal preavviso alla "DITTA LOTTIZZANTE" di

adempiere ai patti, porrà in grado il "COMUNE" di ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori non ancora effettuati avvalendosi nel modo più ampio della cauzione prestata.

L'avvenuto adempimento o l'esecuzione d'ufficio, previo recupero delle spese sostenute dal "COMUNE", determineranno la revoca dei provvedimenti sospensivi.

In ipotesi di ritardi dovuti alle necessità dell'Amministrazione Comunale e per altre ragioni oggettive non imputabili a responsabilità della "DITTA LOTTIZZANTE", che abbiano determinato un allungamento dei tempi, quest'ultima avrà diritto ad una proroga per l'esecuzione delle opere, corrispondente al periodo di ritardo.

Resta fermo in ogni caso, il diritto alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. ed al risarcimento dei danni in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali di una delle parti contraenti

Art. 15 - TRASFERIMENTO A TERZI DELLE AREE DI LOTTIZZAZIONE.

La "DITTA LOTTIZZANTE", qualora proceda all'alienazione in tutto o in parte delle aree oggetto della lottizzazione, si impegna a rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti con la presente convenzione, facendoli idoneamente richiamare negli atti di compravendita e riportare nella nota di trascrizione.

In ogni caso, la cessione a terzi delle aree non libera la "DITTA LOTTIZZANTE", da alcuna delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, sino alla liberazione specificamente disposta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – GARANZIE.

A garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, la "DITTA LOTTIZZANTE" ha costituito Polizza fideiussoria/fideiussione N. _____ rilasciata da _____ con sede in _____ per l'importo di € _____ (Euro

_____). In particolare detta Polizza fideiussoria/fideiussione garantisce la puntuale e regolare esecuzione e cessione gratuita al "COMUNE" delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.3, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nei termini indicati nonché per la sistemazione dell'incrocio tra Via Schiavonesca e Via Volpago nord.

La garanzia descritta alla precedente comma, sarà svincolata e restituita in originale dopo il trasferimento al "COMUNE" delle aree ed opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 3 e 6.

In caso di inadempienza della "DITTA LOTTIZZANTE" rispetto agli obblighi convenuti col presente atto il "COMUNE" potrà escutere la fideiussione stessa per far eseguire, riparare o modificare le opere che non dovessero essere in perfetto stato di manutenzione all'atto della consegna o del trasferimento al "COMUNE".

Il "COMUNE", oltreché escutere la fideiussione, avrà comunque facoltà di agire nei confronti della "DITTA LOTTIZZANTE" inadempiente. La stessa sarà comunque obbligata verso l'Amministrazione Comunale per tutte le spese da quest'ultima sostenute ed eventualmente eccedenti l'importo garantito dalla fideiussione.

Art. 17 – CONTROVERSIE.

Con la sottoscrizione del presente atto, la "DITTA LOTTIZZANTE" e il "COMUNE" si impegnano reciprocamente - per quanto di competenza, eventualmente anche per "fatto del terzo" ai sensi dell'art. 1381 c.c. - a rispettare in toto gli impegni assunti con la presente scrittura privata e quelli che in futuro ne deriveranno; all'uopo si assumono sin da ora la responsabilità per danni derivanti da ogni eventuale loro mancato adempimento (o del rispettivo "terzo" ai sensi dell'art. 1381 c.c.), danni che verranno accertati e quantificati, anche in via equitativa e se del caso, in via forfettaria, a mezzo della procedura arbitrale descritta nei successivi commi.

Qualora dovessero insorgere controversie sugli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno definite davanti al giudice del Tribunale di Treviso.

Art. 18 - TRASCRIZIONE ED EFFICACIA.

La "DITTA LOTTIZZANTE" ed il "CESSIONARIO" autorizzano la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Treviso - Servizio di Pubblicità Immobiliare - da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Per tutti gli effetti della presente convenzione, la "DITTA LOTTIZZANTE" elegge domicilio in Comune di Ponzano Veneto in Via Schiavonesca n. 5.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 - SPESE.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della "DITTA LOTTIZZANTE" con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n. 666.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti che lo approvano e lo firmano con me Notaio, consta di _____ fogli di cui si occupano _____ facciate intere e fino a questo punto della convenzione.

La ditta Lottizzante.